

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. 5

DISPOSIZIONI URGENTI SUGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)

Antonio Mastromeo

Art. 1*(Commissariamento degli ERSU)*

1. Le nomine dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), in scadenza nell'anno 2015, non sono effettuate. Per lo svolgimento delle funzioni dei suddetti organi la Giunta regionale, nomina, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un commissario straordinario per ciascun ERSU.

2. I commissari straordinari di cui al comma 1 rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

3. I commissari straordinari svolgono le funzioni a essi assegnate assicurando forme di consultazione con le rappresentanze degli studenti, nonché con i Comuni ove hanno sede gli ERSU e con le università ubicate nei comuni medesimi.

4. Ai commissari straordinari sono corrisposti le indennità e i rimborsi delle spese, sostenute e documentate, spettanti ai presidenti degli ERSU.

5. I revisori dei conti degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati per la stessa durata prevista per i commissari straordinari.

6. I presidenti e i consigli di amministrazione degli ERSU in carica alla data di entrata in vigore di questa legge sono prorogati sino alla nomina dei commissari straordinari indicati al comma 1.

Art. 2*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

